

ALLEGATO A: MISURA NIDI GRATIS PLUS 2024/2025 – LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire ai Comuni ammessi alla Misura Nidi Gratis Plus 2024/2025 informazioni riguardo al processo di rendicontazione delle pratiche presentate dalle famiglie e ammesse alla Misura.

1. RENDICONTAZIONE DELLE TRANCHES

Come previsto dal paragrafo C.4.b "Caratteristiche della fase di rendicontazione" dell'Avviso pubblicato con DDUO n. 11185 del 22/07/2024, nei successivi paragrafi si illustrano i dettagli relativi al processo di rendicontazione delle rette applicate.

1.1 Modalità di rendicontazione delle tranche

La Misura esclude espressamente il pagamento da parte delle famiglie per la frequenza dei nidi e micro nidi della quota di retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS. In particolare: per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 è escluso il pagamento dell'intera quota mensile aggiuntiva; per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00 è escluso il pagamento della quota di retta mensile fino a un massimo di € 100,00 mensili.

A tal proposito, si ricorda che, come previsto dall'Avviso Comuni 2024/2025 di cui al D.D.U.O. n. 11185 del 22/07/2024, con riferimento al pagamento delle rette, i Comuni si impegnano a:

- per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00: prevedere la temporanea sospensione del pagamento dell'intera quota mensile della retta eccedente euro 272,72 rimborsabile da INPS, oppure euro 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale;
- per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00: prevedere la temporanea sospensione del pagamento della quota mensile della retta pari a massimo euro 100 che eccede l'importo rimborsabile da INPS (euro 272,72 o 327,27);
- comunicare senza ritardo alle famiglie non ammesse l'obbligo di procedere al pagamento;
- assicurare che le strutture comunichino chiaramente alla famiglia le modalità di pagamento della retta mensile lungo tutto l'arco della misura, anche in relazione alle diverse previsioni definite per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 e per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00, sia per quanto riguarda la quota rimborsabile da INPS che l'eventuale quota mensile eccedente, **qualora la famiglia non risulti ammissibile alla misura**;
- non richiedere a Regione Lombardia il rimborso della quota delle rette pagata dalle famiglie.

Si evidenzia, inoltre, che il contributo regionale:

- interviene a copertura della quota di retta mensile che eccede l'importo rimborsabile da INPS (pari a €272,72 oppure a €327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale) in relazione alle diverse previsioni definite per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 e per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00
- transita direttamente dalla Regione ai Comuni.

In base all'effettiva frequenza di Nido o Micro Nido saranno quindi rendicontabili - nel rispetto dei regolamenti comunali e secondo le tariffe stabilite dal Comune, le rette maturate, non quietanzate dalle famiglie, per la quota di retta mensile a carico delle famiglie (comprensiva della quota INPS) secondo i massimali previsti per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 e per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00.

Potranno essere riconosciute - nel rispetto delle condizioni previste dall'Avviso rivolto alle Famiglie - le rette dovute per la frequenza delle mensilità da settembre 2024 a luglio 2025 - come previsto dalla DGR 2929 del 9 marzo 2020 e a partire dal terzo mese di età, se effettivamente frequentato.

Si specifica che la Misura Nidi Gratis Plus 2024/2025 **non si interrompe ed è quindi possibile rendicontare le mensilità successive al compimento dei 3 anni** nei casi:

- di minori che, a seguito del compimento dei 3 anni di età, continuano a frequentare il servizio nido/micro-nido fino al termine dell'anno educativo;
- di minori che, per **comprovati motivi di fragilità certificata**, continuano ad usufruire del servizio nido/micro-nido.

La rendicontazione avverrà attraverso il sistema informativo attraverso Bandi e Servizi, raggiungibile all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it

A partire da febbraio 2025 i Comuni potranno rendicontare i mesi precedenti (settembre 2024 –dicembre 2024) e richiederne la liquidazione, indicando, per ciascuna pratica ammessa e finanziata, il valore delle rette a carico delle famiglie, comprensivo della quota INPS, maturate in relazione a ciascuna mensilità di frequenza presso le strutture cui la pratica risulta associata; il sistema informativo automaticamente calcolerà la quota eccedente il valore del contributo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72, oppure a euro 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale e tenendo conto dei massimali previsti per le famiglie con ISEE 0 – 20.000,00 e per le famiglie con ISEE 20.000,01 – 25.000,00.

Si sottolinea che, in merito al valore della retta maturata, la retta è da intendersi "ridotta" solo nei casi in cui il regolamento comunale preveda una riduzione e/o sconto del valore complessivo, ad esempio in caso di assenza o altre casistiche applicabili. Il flag "ridotta" presente nel modulo di rendicontazione di Bandi e Servizi **non deve essere selezionato in relazione alla fruizione del servizio in modalità full- time o part-time.**

Ai fini della corretta rendicontazione delle rette mensili relative ai bambini ammessi alla Misura da parte dei Comuni, si precisa quanto segue:

- ✓ **L'importo della retta mensile rendicontata non può essere inferiore all'importo rimborsabile da INPS, pari a € 272,72 oppure a € 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale.** Tale retta, inoltre, non può essere superiore al valore inserito in sede di istruttoria della pratica da parte del Comune in corrispondenza del valore della retta di frequenza applicata al bambino. Infine, la retta rendicontata non potrà in alcun modo superare **il valore massimo confermato dal Comune ai fini dell'ammissione alla Misura per fascia ISEE € 20.000,00 e per fascia ISEE € 25.000,00** (per tipologia di struttura "privata", tale valore corrisponde alla quota a carico della famiglia).
- ✓ L'abbattimento dei costi della retta, come previsto dall'Avviso per l'adesione delle famiglie (DDUO n. 15650 del 18/10/2024), per la quota di retta mensile superiore al Bonus INPS non può essere utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa, etc.) se non compresi all'interno della retta.
- ✓ Eventuali **variazioni in aumento dell'importo della retta mensile** assegnata da parte del Comune e/o struttura al momento dell'iscrizione dell'utente, dovute, ad esempio, a modifiche dell'orario di frequenza da part-time a full-time o a ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare, **non saranno rimborsate al Comune da parte di Regione Lombardia.**

- ✓ **Non è previsto il rimborso delle rette relative ad eventuale frequenza per il mese di agosto.**
- ✓ Il numero di **mesi rendicontabili** corrisponde al valore inserito da parte del Comune in sede di istruttoria della pratica in corrispondenza del numero di mesi di **frequenza del bambino**. A tal proposito, si specifica che l'inserimento di una mensilità per € 0,00 corrisponde a rendicontazione della stessa; pertanto, **il Comune non dovrà inserire alcun valore a sistema in corrispondenza delle mensilità in cui il bambino non ha usufruito del servizio nido/micro-nido**. A titolo esemplificativo, qualora il Comune avesse confermato in sede di istruttoria della pratica un numero di mesi di frequenza pari a 8 con inizio frequenza a dicembre, **non dovrà inserire alcun importo** nei mesi da settembre a novembre.
Infatti, **anche l'inserimento di una retta pari a € 0,00 equivale a rendicontare la pratica.**

Si rimanda al par. D.2 dell'Avviso "Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari" (Allegato A 4 al DDUO n. 15650 del 18/10/2024) per quanto concerne **le implicazioni sulla rendicontazione, con particolare riferimento ai casi di decadenza dalla Misura.**

Infine, si segnala che i Comuni dovranno conservare e archiviare per dieci (10) anni presso le strutture la documentazione necessaria a comprovare, per ogni pratica, l'erogazione e la fruizione dei servizi, e la conseguente determinazione della retta mensile, ai fini dei controlli successivi di competenza di Regione Lombardia.

1.2 Finestre di rendicontazione

I Comuni potranno procedere alla rendicontazione delle pratiche Famiglie ammesse alla Misura nei seguenti periodi:

1. **Prima finestra dal 12 febbraio 2025 h.12.00 al 27 febbraio 2025 h.16.00:** i Comuni potranno rendicontare le mensilità di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024;
2. **Seconda finestra dal 7 aprile 2025 h.12.00 al 23 aprile 2025 h.16.00:** i Comuni potranno rendicontare le mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2025;
3. **Terza finestra dal 8 settembre 2025 h.12.00 al 25 settembre 2025 h.16.00:** i Comuni potranno rendicontare le mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2025.

Si specifica che in ciascuna delle finestre di rendicontazione sarà possibile rendicontare tutte le mensilità già erogate se non rendicontate nelle precedenti finestre. In particolare, le pratiche rendicontabili dai Comuni saranno quelle che risulteranno in stato ammesso e finanziato nei Decreti emanati dalla U.O. Famiglia, Pari opportunità, Volontariato e Terzo settore. **Pertanto, il termine ultimo per la rendicontazione è fissato per il 25 settembre h.16.00.** Saranno valutate eventuali proroghe e se necessarie autorizzate con successivo atto di Regione Lombardia.

1.3 Processo di rendicontazione da parte dei Comuni su Bandi e Servizi

Al fine di procedere alla rendicontazione delle pratiche nell'ambito di una delle finestre sopraindicate, il Comune dovrà accedere al portale Bandi e Servizi utilizzando le modalità di autenticazione consentite. Una volta effettuato l'accesso, il Comune visualizzerà la lista dei CF dei bambini ammessi alla Misura con, se del caso, gli importi rendicontati nelle finestre precedenti. Tali importi non saranno pertanto valorizzati nell'ambito della prima finestra.

Selezionando uno dei codici fiscali, il Comune avrà accesso all'elenco delle mensilità rendicontabili nell'ambito della finestra di rendicontazione aperta. In questa sezione il Comune dovrà pertanto valorizzare il campo "Importo" corrispondente alla retta dovuta da parte della famiglia per la mensilità di riferimento e indicare se tale importo corrisponde ad una "retta ridotta", mettendo un flag nell'apposita casella. Si ricorda che il Comune **non potrà** imputare nel campo "Importo" un valore:

- uguale o inferiore a € 272,72 (importo rimborsabile da INPS) oppure a € 327,27 nei casi previsti dalla misura nazionale;
- superiore all'importo indicato dal Comune in fase di conferma del requisito di iscrizione del bambino.

Il Comune dovrà ripetere la suddetta operazione per tutti i CF presenti nell'elenco dei bambini ammessi alla Misura.

2. DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA

Una volta terminate le attività di cui al punto 2, i Comuni dovranno scaricare i documenti "Richiesta di Liquidazione" e "Documento Contabile", generati automaticamente dal sistema e contenente i dati inseriti in rendicontazione. Tali documenti **dovranno essere firmati digitalmente** e caricati a sistema nelle apposite sezioni.

Inoltre, i Comuni dovranno procedere al caricamento di ulteriore documentazione nella sezione "Altri Documenti" nei seguenti casi:

- ✓ **Convenzione/i:** nel caso in cui, in fase di adesione, il Comune avesse caricato a sistema Convenzioni con strutture e/o altri Comuni aventi una data di scadenza precedente al termine dell'annualità 2024-2025. Si ricorda che la nuova convenzione deve garantire la copertura dell'anno educativo ed essere sottoscritta alle medesime condizioni della convenzione in essere alla data di presentazione della domanda di adesione alla Misura da parte del Comune.
- ✓ **Delega:** nel caso in cui il firmatario sia diverso dal rappresentante legale, sarà necessario effettuare l'upload a sistema della delega.

Una volta completata la procedura di caricamento della documentazione, il Comune può procedere con l'invio della pratica al protocollo. **A seguito di questa operazione, non sarà più possibile modificare i dati inseriti.**

3. RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI IN FASE DI CONTROLLO DI AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Qualora la rendicontazione non fosse conforme ai criteri di ammissibilità, Regione Lombardia potrà chiedere chiarimenti/integrazioni documentali (con interruzione dei termini regolamentari per la liquidazione del contributo). Il beneficiario avrà dieci (10) giorni per fornire i chiarimenti/integrazioni documentali richiesti.

Qualora i rilievi emersi dalle verifiche non fossero superati, Regione Lombardia potrà non riconoscere l'importo corrispondente.

Le eventuali richieste di integrazione documentale verranno trasmesse unicamente tramite Bandi e Servizi alla e-mail indicata dai Comuni in fase di adesione. Si raccomanda, pertanto, di verificarne la correttezza dell'indirizzo indicato prima di chiudere la rendicontazione.

Infine, nel caso in cui nell'ambito di ulteriori verifiche, anche in loco, venga accertata l'esistenza di irregolarità, Regione Lombardia procederà al recupero delle somme indebitamente percepite.

4. CONTATTI

Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito alle presenti Linee Guida è possibile rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica nidigratispluscomuni@regione.lombardia.it